COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL **18.09.2019**

OGGETTO: Art. 11 - bis, d. lgs.vo 23.06.2011, n. 118. Determinazioni in merito alla predisposizione del bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **settembre**, nella Sede municipale, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 18.30.

Seduta straordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig.ra De Palma Maria.

Risultano presenti i signori:

Cardini	Monica
De Nozzi	Salvatore
Magi	Leonardo
Monnanni	Santi
Salvietti	Gionata
Zappalorti	Lido
Gentile	Nicola
Salvadori	Massimo
Tanganelli	Monica

Risulta assente il signor:

Ciacci	Matteo
Redi	Francesca
Vagaggini	Alessio

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 9, oltre il Sindaco
Consiglieri assenti n. 3.

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1^, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Richiamati, in via generale:

- il disposto di cui all'art. 151, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., in cui si prevede il termine (30 settembre), entro cui l'Ente è tenuto ad approvare il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate;

- l'art. 233 bis, sopra richiamato d. lgs.vo n. 267/'00, in cui si prevedono le modalità di predisposizione (comma 1^) e redazione (comma 2^) ed altresì, l'esenzione dall'obbligo di predisposizione fino all'esercizio 2017, sancito (comma 3^), per i Comuni con meno di 5.000 abitanti;

- l'art. 239, comma 1^, lettera "d - bis", citato d. lgs.vo n. 267/'00, che contempla la funzione dell'Organo di revisione contabile, in ordine alla proposta di deliberazione;

- l'art. 11 bis, d. lgs.vo 23.06.2011 n. 118, in cui si prevede l'obbligo di redazione, secondo le modalità ed i criteri sanciti nel principio applicato di cui all'allegato 4/4 (comma 1^); la documentazione che concorre a formare il bilancio consolidato (comma 2^); la tipologia degli enti ed organismi da includere nello stesso (comma 3^) ed infine, gli Enti che possono avvalersi della facoltà di rinviarne l'adozione fino all'esercizio 2016 (comma 4^);

- l'art. 9, d. l. 24.06.2016, n. 113 (convertito in legge 7.08.2016, n. 160), in cui è disciplinata l'ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione, fra l'altro, anche del bilancio consolidato;

Dato atto che questo Ente, non avendo partecipato alla sperimentazione, ai sensi dell'art. 11 bis, comma 4^, citato d. lgs.vo n. 118/'11, ha inteso avvalersi della facoltà di rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017;

Considerato, in proposito, come con propria deliberazione n. 129 del 21.12.2018, esecutiva, si sia proceduto, con riferimento all'esercizio 2018, ad effettuare la ricognizione finalizzata all'individuazione degli Organismi eventualmente compresi nel Gruppo di amministrazione pubblica (G. a. p.), di questo Comune e contestualmente, ad individuarne la relativa area di consolidamento, confermando le determinazioni da ultimo adottate (con riferimento all'esercizio 2017), con propria deliberazione n. 93 del 12.09.2018;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 24 del 29.04.2019, esecutiva, si approvava il rendiconto della gestione dell'anno 2018, comprensiva *anche dello* stato patrimoniale e del conto economico;

Evidenziato come, da ultimo, l'art. 1, comma 831 della legge 30.12.2018, n. 145 (c. d. legge di stabilità 2019), modificando il disposto di cui al sopra citato art. 233 bis, d. lgs.vo n. 267/'00, ha introdotto il principio della facoltatività, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nella predisposizione del bilancio consolidato;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio finanziario, sig.ra Simona Gorelli, finalizzata a cogliere la facoltà introdotta dal Legislatore, sottoponendo a questo Consesso l'ipotesi di non predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2018;

Dato atto che sulla proposta in esame, ai sensi dell'art. 239, comma 1^, lett. "b", d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere (favorevole), reso dal revisore dei conti, dott. Maurizio Cerofolini;

Sentito quanto relazionato dall'assessore competente per materia, sig.ra **Cardini M.**, la quale evidenzia come il tema in discussione sia stato oggetto di esame (favorevole a maggioranza dei presenti), da parte dell'apposita Commissione consiliare permanente, così come evincibile dal relativo verbale (in atti), n. 109 del 7 settembre u. s.;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all'espressione di voto;

Alle ore 18.53, con sette voti favorevoli, nessuno contrario e tre astenuti (sigg. Gentile N., Salvadori M. e Tanganelli M.), essendo in numero di 10 gli aventi diritto presenti ed (ai sensi del combinato disposto fra l'art. 12, comma 4^ del vigente Statuto comunale e l'art. 64, commi 3^ e 5^ del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale), in numero di 7 i votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio finanziario, sig.ra Simona Gorelli, in relazione a quanto in oggetto;

2 - di avvalersi, conseguentemente, della facoltà introdotta dall'art. 1, comma 831, citata legge n. 145/'18, autorizzando l'Ufficio proponente a non procedere alla predisposizione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018;

3 - di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'espletamento delle procedure e degli adempimenti connessi all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la comunicazione prescritta dall'art. 9, d. l. n. 113/'16, citato in narrativa.

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

Ufficio Finanziario

AL CONSIGLIO COMUNALE
=S E D E=

OGGETTO: Determinazioni relative alla predisposizione del bilancio consolidato (art. 233-bis del T.u.e.l., così come modificato dall'art. 1, comma 831 della legge 145/2018).

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" i soggetti economici di seguito evidenziati:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
   a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
   b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
   c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le

politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

ATTESO CHE il Comune di Marciano della Chiana ha il seguente assetto partecipativo, nelle seguenti società:

RAGIONE SOCIALE	ATTIVITA' SVOLTE	% DI PARTECIPAZIONE
AREZZO CASA s.p.a.	Gestione edilizia abitativa ed assetto del territorio	0,68
AISA SPA C.F./P.IVA 01530150513	Gestione delle partecipazioni possedute	0,39
AISA IMPIANTI SPA C.F./P.IVA 02134160510	Gestione trattarnento rifiuti	0,39
GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO a r.l. C.F./P.IVA 01545210518	Supporto ed applicazione di iniziative comunitarie per lo sviluppo rurale	0,98
COINGAS s.p.a. C.F./P.IVA 00162100515	Distribuzione gas	1,22
INTESA s.p.a. C.F./P.IVA 00156300527	Produzione e distribuzione gas	0,00003

LA FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. C.F./P.IVA 00156300527	Trasporto pubblico locale	0,89
NUOVE ACQUE s.p.a. C.F./P.IVA 01616760516	Gestione del servizio idrico integrato	0,43

RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 12/09/2018 questo Ente ha definito la composizione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento ed ha approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2018;

Visto il bilancio consolidato 2017, che comprende nel perimetro di consolidamento (e cioè nelle società società da assoggettare a bilancio consolidato), quella di "Arezzo Casa spa", in cui il Comune di Marciano della Chiana detiene lo 0,68% di partecipazioni;

Visto che con la legge di bilancio per l'esercizio 2019 (L. 145/2018) il Legislatore all'articolo 1 comma 831 ha modificato il dettato dell'articolo 233 bis del TUEL istituzionalizzando la possibilità, per gli enti con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato;

SI PROPONE

1) Di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2018 così come concesso agli enti con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, dal richiamato articolo 233 - bis TUEL, modificato dall'art. 1, comma 831 della legge n. 145/2018.

Marciano della Chiana, lì 07/09/2019

Il Responsabile del servizio
(Gorelli Simona)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art .3 , comma 1^, lett.b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suestesa, si esprime :

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile .

Marciano della Chiana, 07/09/2019

Il responsabile del servizio
Gorelli Simona

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

Verbale n. 12 del 10 settembre '19

OGGETTO: Determinazioni relative alla predisposizione del bilancio consolidato (art. 233-bis del T.u.e.l., così come modificato dall'art. 1, comma 831 della legge 145/2018).

Parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 punto b 2) del TUEL

RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 12/09/2018 l' Ente ha definito la composizione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento ed ha approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2018;

Visto che il bilancio consolidato 2017, comprende nel perimetro di consolidamento la società "Arezzo Casa spa", in cui il Comune di Marciano della Chiana detiene lo 0,68% di partecipazioni;

Visto che con la legge di bilancio per l'esercizio 2019 (L. 145/2018) il Legislatore all'articolo 1 comma 831 ha modificato il dettato dell'articolo 233 bis del TUEL istituzionalizzando la possibilità, per gli enti con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato;

In considerazione di quanto esposto il sottoscritto Revisore Unico dei Conti esprime parere favorevole.

Alla proposta

Di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2018 così come concesso agli enti con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, dal richiamato articolo 233 - bis TUEL, modificato dall'art. 1, comma 831 della legge n. 145/2018.

Marciano della Chiana, 10 settembre 2019

Dott. Cerofolini Maurizio

IL PRESIDENTE
F.to De Palma Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari Renato

==========

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Lì, 02.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

Lì, 02.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========